

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza "Assistenza Stradale per gli iscritti al Touring Club Italiano"



Vittoria
Assicurazioni

Il presente documento è stato redatto in data 06/02/2026
ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2024 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 881.050.311 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 92.481.810.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 245,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

ASSISTENZA STRADALE

Le Prestazioni offerte sono le seguenti:

- Soccorso stradale: in caso di Evento che renda impossibile l'utilizzo del Veicolo, oppure a seguito di ritrovamento dopo Rapina o Furto del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa procurerà il mezzo più idoneo per trainare il Veicolo al centro di assistenza più vicino. In caso di foratura, per la sostituzione viene utilizzato il pneumatico in dotazione al veicolo.
- Depannage: in caso di Evento a seguito del quale il Veicolo non sia in grado di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà il mezzo di soccorso idoneo (officina mobile o mezzo per il traino, qualora la riparazione sul posto non sia possibile) per il recupero e la rimessa in strada.
- Auto sostitutiva: in caso di Evento a seguito del quale il Veicolo resti immobilizzato, oppure a seguito di Rapina o Furto del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un'autovettura sostitutiva presso una società di noleggio.
- Spese di albergo: in caso di Evento a seguito del quale il Veicolo resti immobilizzato tanto da comportare il pernottamento in albergo, oppure a seguito di Rapina o Furto del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo.
- Spese di rimessaggio: in caso di Evento a seguito del quale il Veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata od i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo.
- Rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio: in caso di Evento a seguito del quale il Veicolo sia rimasto immobilizzato in Italia o all'estero, oppure in caso di Furto o Rapina del Veicolo medesimo, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà in condizione l'Assicurato ed i trasportati di continuare il viaggio fino a destinazione o di rientrare al luogo di residenza, fornendo un biglietto aereo o ferroviario – con invio di un taxi per raggiungere la stazione ferroviaria o l'aeroporto - od un'autovettura senza autista.
- Viaggio per recupero del Veicolo: in caso di Evento a seguito del quale il Veicolo resti immobilizzato in Italia o all'estero, oppure in caso di Furto o Rapina del Veicolo medesimo e suo ritrovamento, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo o ferroviario di sola andata per consentirne il recupero, con invio di un taxi per raggiungere la stazione ferroviaria o l'aeroporto.

Le Prestazioni di assistenza al veicolo vengono erogate all'Assicurato per il tramite di una Struttura Organizzativa specializzata. Per usufruire delle Prestazioni, l'Assicurato deve obbligatoriamente contattare la suddetta Struttura Organizzativa.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non opera nei seguenti casi: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e nel caso di patente scaduta; nel caso di Veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente o se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla Legge vigente; nel caso di Veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente; per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle indicazioni della Carta di circolazione; in caso di dolo e/o colpa grave del conducente; nel caso in cui, al momento dell'Evento, il conducente guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della strada; nel caso di tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato; nel caso di circolazione del Veicolo all'interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare; nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del Veicolo non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista; per avvenimenti provocati o dipendenti da stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo di massa, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Il diritto alle Prestazioni decade qualora l'Assicurato, salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, non abbia preso preventivo contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell'Evento o, in generale, ne disattenda le indicazioni. La prestazione Soccorso Stradale esclude: il costo dei pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione effettuata dall'officina, il costo del carburante fornito, il costo dello pneumatico sostituito se non in dotazione al veicolo; il costo relativo all'esubero chilometrico qualora l'Assicurato voglia che il Veicolo sia trainato ad altra officina rispetto al più vicino punto di assistenza della casa automobilistica costruttrice o all'officina meccanica più vicina; le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Guasto, l'Incidente, la foratura, l'esaurimento del carburante durante la circolazione fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada); le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo.

La prestazione Depannage è erogata solo nelle principali città Italiane. E' a carico dell'Assicurato il costo di pezzi di ricambio, del carburante fornito, dello pneumatico sostituito (se non in dotazione al veicolo) ed ogni altra spesa della riparazione effettuata dal mezzo di soccorso, diversa dai costi di manodopera per la sostituzione dello pneumatico. La Prestazione non viene erogata in caso di errato rifornimento, smarrimento, Furto, rottura o mancato funzionamento delle chiavi e montaggio delle catene da neve.

La prestazione Auto sostitutiva è erogata solo a seguito della prestazione servizio di Soccorso Stradale. Non opera per: eventi che si verificano al di fuori dei confini dello Stato Italiano; eventi che si verificano nel comune di residenza dell'Assicurato od entro 50 km da esso; immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. Restano sempre a carico dell'Assicurato: le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione; le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relative all'autovettura in sostituzione; le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio; l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa. Nel caso in cui l'Assicurato non sia in possesso di carta di credito, oppure l'utilizzatore del veicolo sia di età inferiore ai 21 anni, potrebbero incontrarsi difficoltà nell'individuare una società di noleggio disponibile ad erogare il servizio.

Le prestazioni Spese di albergo e Spese di rimessaggio non operano per eventi che si verificano nel comune di residenza dell'Assicurato od entro 50 km da esso.

Le prestazioni Rientro passeggeri/Prosecuzione del viaggio e Viaggio per il recupero del veicolo non operano per eventi che si verificano nel comune di residenza dell'Assicurato.

Per le Spese di rimessaggio l'assicurazione copre le prime 72 ore, massimo 50 euro per evento.

Per il Rientro Passeggeri e prosecuzione del viaggio, l'immobilizzo del veicolo deve protrarsi per oltre 36 ore (in Italia) o per 4 giorni (all'estero). Utilizzo Taxi: tratta massima 50 Km. Autovettura sostitutiva: come da condizioni richieste dal noleggiatore. Limite € 1.000 per Evento, complessivamente per Assicurato e trasportati.

Per il Viaggio per il recupero del veicolo, l'immobilizzo del veicolo deve protrarsi per oltre 36 ore (in Italia) o per 4 giorni (all'estero). Utilizzo Taxi: tratta massima 50 Km.



A chi è rivolto questo prodotto?

Tutti gli iscritti al Touring Club Italiano che intendono avvalersi di una copertura a tutela degli imprevisti derivanti dalla circolazione del proprio veicolo.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto è pari al 43,80%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi presentare reclamo scritto a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano o compilare il modulo presente all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/ . Il Servizio Reclami risponde entro 45 giorni, che possono diventare 60 se serve più tempo per gli accertamenti.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta è arrivata in ritardo, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso:
OPPURE	- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle	oppure

controversie aderente alla rete FIN-NET	- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	E' obbligatorio interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2023, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per determinare il danno, tu e Vittoria potete scegliere un perito ciascuno. Se c'è disaccordo tra i due periti, questi nominano un terzo perito. Tu paghi le spese del tuo perito; quelle del terzo perito sono divise a metà tra te e Vittoria. In ogni caso puoi sempre rivolgerti all'Autorità Giudiziaria. Non è previsto l'Arbitrato.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non sono previste detrazioni o deduzioni ai fini fiscali.

Cosa è il diritto all’oblio oncologico?	
Diritto all’oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.vittoriaassicurazioni.com/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all’impresa di assicurazione o all’intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell’oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all’oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell’operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l’obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

DAA918-EDZ-0424